



**LA MEDIAZIONE PENALE: INTERFACCIARSI CON LA VIOLENZA**

**A.A. 2018/2019 Candidata: Barzizza Vera**

## **INDICE**

<b>1. Mediazione penale e giustizia riparativa, prima parte</b>	<b>p. 3</b>
<b>1.1. La nascita della mediazione penale</b>	<b>p. 3</b>
<b>1.2. Il processo di istituzionalizzazione della mediazione penale nei vari paesi e in Italia</b>	<b>p. 4</b>
<b>2. Il cuore della mediazione in ambito penale</b>	<b>p. 7</b>
<b>3. La mediazione penale ed il procedimento, ruolo del giudice di pace</b>	<b>p. 10</b>
<b>4. La mediazione penale minorile</b>	<b>p. 13</b>
<b>4.1. Normativa in materia di mediazione penale minorile</b>	<b>p. 14</b>
<b>4.2. La mediazione penale minorile, esperienze e competenze</b>	<b>p. 15</b>
<b>5. I soggetti vulnerabili, i gruppi di parola, l'approccio agli uomini maltrattanti, seconda parte</b>	<b>p. 16</b>
<b>5.1. I soggetti vulnerabili, la vulnerabilità, la vittimologia, la vittimalità</b>	<b>p. 16</b>
<b>5.2. La violenza virtuale, i reati, un occhio particolare al cyberbullismo</b>	<b>p. 19</b>
<b>5.3. Il preoccupante fenomeno del Blue While</b>	<b>p. 21</b>
<b>5.4. La vittima di violenza: l'approccio degli operatori</b>	<b>p. 21</b>
<b>5.5. Mediazione penale: uno strumento di autoriflessione per gli operatori</b>	<b>p. 22</b>
<b>6. La progettualità verso i detenuti: Gruppi di parola paralleli</b>	<b>p. 25</b>
<b>7. Il Codice Rosso e la progettualità rieducativa verso l'uomo maltrattante</b>	<b>p. 27</b>
<b>7.1. Fattori di rischio e il colloquio con l'uomo maltrattante</b>	<b>p. 31</b>
<b>8. Conclusioni e Ringraziamenti</b>	<b>p. 37</b>
<b>9. Bibliografia e Sitografia</b>	<b>p. 40</b>
<b>10. Riferimenti normativi</b>	<b>p. 41</b>

## **1. Mediazione penale e giustizia riparativa, prima parte**

### **1.1. La nascita della mediazione penale**

Gli uomini fin dalle società più antiche quando avevano incontro ad una situazione di conflitto erano a conoscenza e pertanto applicavano, due sole forme di riparazione del crimine: il sacrificio e la vendetta<sup>1</sup>.

Il sacrificio, come forma di riparazione adottata quando venivano commessi dei fatti considerati talmente gravi, che la comunità temeva potessero mettere in discussione la protezione da parte di alcune divinità, la vendetta, invece, adottata come forma di riparazione ordinaria, era messa in atto quando tra clan e famiglie intercorrevano frequenti liti e conflitti, in tale situazione l'individuo veniva considerato non nella sua individualità ma come facente parte di un determinato gruppo sociale.

Sacrificio e vendetta sono state le due forme base di riparazione delle offese che vivono, in realtà ancora oggi, sotto spoglie diverse, nella funzione punitiva dei comportamenti illeciti.

Ad oggi, come vedremo nei successivi capitoli dell'elaborato, possiamo rinvenire all'interno della giustizia penale, almeno quattro modalità espressive della finalità riparativa della pena.

La pena è richiamata in funzione della legge ad una riparazione di quest'ultima quando viene violata, ma è altresì richiamata a riparare la collettività, questo è un principio fondamentale per riflettere su come la commissione di atti illeciti, proprio come avveniva nelle società antiche, potesse destare allarme all'interno della società, viene perciò menzionata perché tali condotte e fatti gravosi non si ripetano più. La pena ed il suo "sconto", oggi prevede il ricorso sempre più diffuso a forme di riparazione alternative rispetto alla detenzione, allo svolgimento di attività socialmente utili, volontarie e/o coatte, in merito a questo "coatte", rimane il dubbio che si realizzi nel concreto la funzione rieducativa della pena, in quanto il cambiamento e la volontà di ravvedersi dovrebbe partire da un presupposto di consapevolezza del reo di voler cambiare, pertanto un percorso di cambiamento e di messa in atto di buone condotte, assolutamente volontario.

E' solo negli ultimi trent'anni che è stata riscoperta in chiave moderna, la modalità operativa della pena a vantaggio della persona offesa, "depurata", ovviamente, dall'antica radice vendicativa.

Oggi la giustizia penale riparativa è strettamente legata all'esigenza di sanare l'offesa mediante azioni utili alla vittima, sia essa una persona fisica, una collettività più o meno estesa di persone e la comunità in senso lato.

---

<sup>1</sup> Bouchard M., "Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa", in *Questione Giustizia* n.2 del 2015, p.1.

## **1.2. Il processo di istituzionalizzazione della mediazione penale nei vari paesi e in Italia**

All'inizio degli anni 90, fra i criminologi vi è il desiderio di elaborare un modello di giustizia penale diversificato rispetto a quello meramente retributivo e rieducativi.

Il termine "*Restorative Justice*" viene coniato grazie ad un articolo scritto nel 1977 dal criminologo Albert Eglash<sup>2</sup>.

L'istituzionalizzazione delle misure di mediazione e riparative ha segnato un significativo cambiamento in quanto sono passate dall'essere considerate non più come percorso alternativo alla giurisdizione ma bensì come mezzi di diversificazione dell'intervento giudiziario penale. Si può concludere che il pensiero dei criminologi sopra indicati ha avuto, come vedremo nel proseguimento del capitolo, un ampio successo in alcuni paesi, ma non in tutti.

All'inizio le idee della mediazione erano sorte con l'intento di denunciare l'estrema burocratizzazione di un'istituzione percepita come ripiegata su sé stessa, più preoccupata del suo autogoverno che delle relazioni umane che era chiamata a regolare, pronta a stigmatizzare il colpevole e a negare le istanze portate dalle vittime.

L'ingresso della giustizia riparativa ha permesso di considerare situazioni che in precedenza, venivano fatte oggetto di archiviazione da parte del Pubblico Ministero ed ha consentito di introdurre finalmente delle riforme volte ad umanizzare ed individualizzare la risposta penale mediante una tecnica più rapida e meno costosa.

Il processo di istituzionalizzazione della giustizia riparativa può divenire ancor di più comprensibile se si prende in considerazione la necessità dei primi sperimentatori della mediazione penale, ovvero il desiderio forte di ottenere un riconoscimento per i loro esperimenti, nascenti molto spesso all'esterno delle istituzioni giudiziarie. Gli stessi hanno incontrato diverse difficoltà in questa impresa e per sopravvivere hanno spinto i promotori a ricercare coperture, in primis economiche chiamando in causa le stesse istituzioni giudiziarie, le amministrazioni locali ed anche le fondazioni. Come vedremo di seguito, il successo dei programmi riparativi dipende anche dalla sensibilità dei leader istituzionali che li approvano.

Alla fine degli anni 80' e 90' del 900 in Europa cresce la necessità di riconoscere le diverse esperienze di giustizia riparativa e della mediazione tra l'autore del reato e la vittima mediante l'approvazione di testi di legge rivolti principalmente alla giustizia penale minorile.

La mediazione penale si è diffusa in vari paesi in modo molto diversificato:

---

<sup>2</sup> *Ibidem* p.5

- In Germania, dal 1990 la mediazione autore-vittima, “*Täteropfer-ausgleich*”, è stata introdotta nella giustizia minorile sia come “misura”, sia come condizione per una diversione del procedimento penale.
- La Norvegia già nel 1991 disponeva di una legge generale sulla mediazione la quale introduceva sul territorio dei servizi di riconciliazione e mediazione come istituzioni permanenti all’interno del procedimento penale.
- La Spagna ha adottato con la Legge n.4/1992 le sue prime disposizioni per quanto concerne le competenze e il procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria minorile.
- In Belgio, la giustizia riparativa si è sviluppata in modo ancora di più peculiare, sia mediante la mediazione sia all’interno del sistema penitenziario, la quale ha preso il nome di “detenzione riparativa”.

La mediazione riparativa viene applicata nei confronti di reati minori già allo stadio dell’intervento di polizia e come forma di diversion. In questo caso il Pubblico Ministero può archiviare il il procedimento, se la mediazione ha avuto successo e se per il reato in oggetto non è stata prevista una pena superiore ai due anni di reclusione<sup>3</sup>.

Nel 1994 nacque la prima legge che introduceva la mediazione penale tra gli adulti in qualità di strumento di *diversion*, successivamente con la Legge del 2005, si indica esplicitamente la necessità che la mediazione sia uno strumento fruibile in ogni fase del processo in quanto considerata procedimento “parallelo e indipendente”. Pertanto, la riforma del 2005 va a ridisegnare i rapporti tra processo e mediazione e mentre prima quest’ultima era considerata una misura complementare al processo, oggi la stessa si presenta come un segmento autonomo.

Se sussistono i requisiti viene incaricato un pubblico ufficiale o un assistente giudiziario che in primis valuta le concrete possibilità di riuscita dell’intervento. Pertanto, in caso di successo, l’accordo viene preso in presenza del Magistrato incaricato del procedimento.

Per quanto concerne la prima citata, “mediazione detentiva”, la stessa si basava su di un programma sperimentale sviluppatosi tra il 1998 ed il 2000 il quale prevedeva la presenza di due livelli: un livello individuale per promuovere il senso di responsabilità da parte dei detenuti verso le vittime e un ruolo degli stessi detenuti all’interno della comunità, un livello strutturale utile ad integrare la giustizia riparativa nelle dinamiche interne e nelle norme di funzionamento della prigione. Dalla sperimentazione sopra descritta si può dire che il Belgio ha compiuto un’ulteriore passo in avanti in quanto dal 2000 il Dipartimento federale della giustizia ha esteso il programma in tutte le prigioni belghe consentendo che all’interno di esse sorgesse la figura del responsabile

---

<sup>3</sup> *Ibidem* p.9

di giustizia riparativa, al quale spetta il compito di intercettare specifici bisogni e l'introdurre una cultura del rispetto nelle dinamiche concernenti la prigione.

- Per quanto concerne la Finlandia, quest'ultima presentava un tasso di 300 detenuti su 100.000 abitanti. Partendo da questo dato, il paese ha cominciato a perseguire una politica penale fondata sulla riduzione delle pene, riduzione dei tempi di detenzione, sull'istituire i lavori di utilità pubblica e sull'aumentare misure quali liberazione condizionale e sorveglianza elettronica.

In Finlandia lo strumento della mediazione penale è impiegato come per il Belgio, come strumento di *diversion*, viene attivata dal Pubblico Ministero sin dalla primissima fase delle indagini preliminari oppure viene attivata dalla polizia la quale ha il compito di informare gli interessati della possibilità di fare ricorso ad un mediatore.

In questa situazione, vengono esclusi dall'applicarla i delitti a sfondo violento.

Se vi è un esito positivo della mediazione la polizia non procede alla comunicazione della notizia del reato, idem per la remissione della querela e/o viene comunicato al Pubblico Ministero di archiviare il procedimento.

Per i reati procedibili d'ufficio, al Pubblico Ministero, si presenta l'alternativa di un'archiviazione o di una richiesta di giudizio con condanna a pena attenuata.

- Nei paesi dell'Est Europeo, la diffusione della giustizia riparativa ed altresì della mediazione penale è stata data dalla Decisione Quadro del Consiglio n.22/2001, sostituita ad oggi dalla Direttiva Europea n.29/2012<sup>4</sup>, concernente la posizione della vittima all'interno del procedimento penale.

La Decisione Quadro è stata successivamente presa come riferimento dagli stati dell'Europa Centrale ed Orientale, nel 2004 Unione Sovietica, Ucraina e Moldavia, nel 2007 dalla Bulgaria e dalla Romania.

Un elemento da considerare per comprendere l'adesione allo strumento, oltre che all'influenza esercitata dalla Direttiva, è l'influenza esercitata dall'Europa Occidentale sui singoli stati dell'Europa Centrale ed Orientale. Tali influenze sono dipese dalla qualità dei legami politici e commerciali che univano tra loro questi diversi paesi europei.

In linea generale, si è cercato di favorire una diffusione omogenea degli standard contenuti nei provvedimenti dell'Unione Europea. I risultati si sono rivelati molto diversificati, da misure simboliche come in Romania e Moldavia a misure con statistiche interessanti come in Ungheria.

---

<sup>4</sup> Decreto-Legge n.212 del 2015, "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI".

In ultimo, ma non per importanza, occorre analizzare la diffusione della giustizia riparativa e della mediazione penale all'interno della penisola italiana.

Rispetto allo scenario europeo sopra descritto, le esperienze italiane salienti dal punto di vista della giustizia minorile sono state disciplinate puramente da protocolli locali che avevano come base un ambiguo dato normativo contenuto nell'Art.28 del processo penale minorile<sup>5</sup>. Altresì la funzione mediativa attribuita ai giudici di pace, disciplinata dal Dlg.vo n.274/2000<sup>6</sup>, ha avuto forti esiti fallimentari dovuti probabilmente ad uno scarso investimento culturale da parte delle amministrazioni competenti e dai criteri di remunerazione basati sul "cottimo", per nulla stimolanti nel costruire un lavoro giudiziario che si fondasse sull'opera paziente di comprensione e di mediazione delle relazioni umane conflittuali.

## **2. Il "cuore" della mediazione in ambito penale**

Secondo Garena, "La riparazione, offre agli autori di reato la possibilità di riparare il danno, favorendo altresì la loro reintegrazione nella comunità mediante un processo in cui l'obbiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale", in questa definizione il reato non viene più considerato in termini di offesa allo Stato, ma bensì come un'offesa alla singola persona, motivo per cui la giustizia riparativa affida alle parti protagoniste, la ricerca di un accordo di riparazione che sia soddisfacente per entrambe.

La relazione tra vittima e reo diviene pertanto, in questo modello di giustizia, un elemento imprescindibile.

La giustizia riparativa nasce altresì grazie alla riconsiderazione del ruolo delle vittime, ovvero di chi, subisce il danno, questo perché si è constatato come in passato, la vittima assumesse nelle vicende un ruolo pressoché marginale nonostante soffrisse, nonostante fosse stata danneggiata.

Infatti, sia la scuola di pensiero Classica che la scuola Positiva hanno trascurato la figura del cosiddetto soggetto "passivo" del reato<sup>7</sup>.

Da un lato la scuola Classica dinnanzi al reato, tendeva a non considerare alcuna vittima in quanto partiva dal presupposto, come sopra indicato che il reato fosse da considerarsi come offesa allo Stato. Dall'altro la scuola Positiva dinnanzi al reato, concentrava la sua indagine sulla personalità del delinquente, finalizzata esclusivamente al recupero del reo.

---

<sup>5</sup> Decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988, "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

<sup>6</sup> Decreto Legislativo n.274 del 2000, "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n.468".

<sup>7</sup> Catalfamo C., "Giustizia riparativa: la mediazione della sofferenza e del disordine" in diritto.it, Giugno 2018.

L'interesse per la vittima, considerata soggetto fragile, prevaricabile, quasi invisibile, crebbe con il tempo grazie anche all'intervento di numerose associazioni e movimenti in favore delle vittime (in particolare quelli femministi), i quali sono stati molto fermi nel denunciare l'assoluto disinteresse sia giudiziario, sia sociale per il soggetto passivo del reato, in particolar modo nei confronti delle vittime di reati sessuali.

La particolarità della giustizia riparativa si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto, e nell'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. In tal modo non solo il debito è saldato direttamente nei confronti della vittima, ma si ha anche una rivalutazione della figura del reo, alla quale è affidato un ruolo più attivo.

Il modello riparativo, dunque pone l'autore del reato e la vittima in una posizione più dinamica, affidando ad esse la ricerca della modalità migliore di risoluzione del conflitto con un accordo che sia soddisfacente per gli interessi di entrambe.

La giustizia riparativa perviene a tali considerazioni muovendo dal pensiero che il conflitto generato dal reato è un fatto che riguarda solamente vittima ed aggressore e nessun'altro.

Queste ultime, mediante il dialogo e la mediazione hanno la possibilità di sostituire alla verità processuale, la verità ricostruita da loro stessi, mediante una funzione di *problem solving*.

Pertanto, il fine principale del modello riparativo si può dire sia quello di sostenere la vittima nel trovare una soluzione ai problemi posti dal reato attraverso un processo di responsabilizzazione del reo.

Altro motivo, estremamente importante, che ha portato ad elaborare nuovi modelli di giustizia, è stata l'esigenza di affrontare la problematica piuttosto complessa del sovraffollamento degli istituti di pena e dell'eccessivo carico del sistema giudiziario. In questo senso, il modello riparativo di giustizia si è fatto portavoce di un atto di denuncia nei confronti di una situazione carceraria ormai divenuta intollerabile.

Tutte queste ragioni sopra descritte han fatto sì che la giustizia riparativa fosse un modello di ampia diffusione nei paesi indicati nel precedente capitolo.

Gli strumenti di cui dispone la giustizia riparativa sono 3: La Restituzione, Il *community service order* e i programmi di conciliazione vittima-autore del reato.

La restituzione consiste nella condanna del reo al pagamento di una somma di denaro a favore della vittima. Qualora questo non fosse possibile sono in alcuni paesi, previsti i *compensation programs*, ovvero programmi di compensazione dei danni derivati dal reato predisposti dallo Stato. La restituzione è il frutto di procedimento di mediazione tra vittima e autore di reato.

In altre situazioni è invece possibile fare ricorso al *community service*, il quale prevede la prestazione di un'attività lavorativa a favore della comunità. Il risarcimento del danno può essere anche solo



simbolico, ma questa tipologia di risarcimento può avvenire soltanto quando si tratta di riparare a dei danni di lieve entità.

Il terzo strumento, ovvero l'adozione di un percorso di mediazione/conciliazione ha come obiettivo quello di re-instaurare la comunicazione tra autore del reato e vittima, interrotta dalla commissione del reato, e favorisce la diffusione di un maggiore senso di sicurezza sociale.

La mediazione è finalizzata a promuovere una maggiore responsabilizzazione del reo, che spesso una sanzione penale di tipo tradizionale non riesce ad assicurare, a ridurre il rischio di vittimizzazione ed a cercare di alleviare, per quanto sia possibile, le sofferenze psicologiche ed emotive inflitte alla persona offesa dal reato.

Una constatazione significativa riguarda lo strumento della restituzione, la quale, nei paesi della *civil law*, raramente è concepita come una sanzione autonoma, soprattutto nei paesi come l'Italia, dove la vittima ha la possibilità di esercitare l'azione civile del processo penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della commissione del reato<sup>8</sup>.

Come vedremo nel capitolo successivo, in Italia, la condotta riparatoria è stata espressamente prevista nel Dlgs.vo n.274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace all'Art.35, "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" e dal D.P.R. n.448/1988 all'Art.28, "Sospensione del processo e messa alla prova". Altresì anche la Legge n.354/1975<sup>9</sup> all'Art.47, "Affidamento in prova al Servizio Sociale", prevede che nel verbale, in cui sono previste le prescrizioni che il soggetto dovrà eseguire, deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...". In ultimo, ma non per importanza, si consideri la Raccomandazione del Consiglio Europeo n.85/2011, il quale ha sollecitato gli Stati membri a rimuovere le restrizioni legislative al fine di consentire ai tribunali penali di ordinare che il reo esegua la riparazione a beneficio della vittima. Queste previsioni confermano la tendenza in atto al cambiamento, anche culturale, dell'ordinamento giuridico italiano.

L'applicazione da parte della giustizia riparativa della mediazione come strumento per arrivare all'accordo di riparazione, ha consentito una rapida diffusione dei programmi deputati alla mediazione in tutti i paesi industrializzati. Uno fra i primi è stato il V.O.R.P. (*Victim Offender Reconciliation Program*) nato nel 1974 a Kitchener, nell' Ontario.

Per quanto concerne l'Italia come nel capitolo precedente già indicato, non esistono dei programmi di mediazione, ma le uniche norme che fanno esplicito riferimento alla mediazione sono l'Art.29 del Dlgs.vo n.274/2000 per quanto concerne la mediazione penale e le competenze del Giudice di Pace

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Legge n.354 del 1975, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà".

e l'Art.28 del D.P.R. n.448/1988, il quale dispone che con l'ordinanza con cui il giudice dispone la sospensione del giudizio e affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Quest'ultima norma ha consentito la nascita della mediazione penale in ambito minorile, anche se ancora a livello sperimentale.

### **3. La mediazione penale ed il procedimento, ruolo del giudice di pace**

Al fine di comprendere come si colloca l'attività di mediazione penale presso la figura del Giudice di Pace occorre considerare il Dlg.vo n.274/2000, il quale sancisce all'Art.29 che il giudice, nel caso si trovi di fronte a situazioni raffiguranti reati procedibili su querela di parte ma altresì con significative opportunità di conciliazione tra le parti stesse, possa nel corso della prima udienza, rinviare l'udienza successiva per un tempo non superiore a due mesi per consentire alle parti di avvalersi della mediazione penale proposta dalle strutture pubbliche e private presenti sul territorio<sup>10</sup>.

Questo articolo è stato costruito dal legislatore per evidenziare una precisa volontà, ovvero il concreto tentativo, il concreto spazio ai fini di una conciliazione tra le parti, infatti, il giudice di pace, nel corso del procedimento, secondo il comma 2 dell'Art.2 del Decreto sopra citato, deve, per quanto sia possibile, favorire la conciliazione tra le parti.

La ragione dell'intenzione del legislatore, pare sia da ricercare e da riferirsi ai cosiddetti reati "bagatellari", i quali concernono microconflittualità coinvolgenti i rapporti fra i privati, difficilmente coinvolgenti interessi collettivi.

I reati che maggiormente portano il Giudice di Pace ad interpellare la mediazione penale sono: la diffamazione, le percosse, la minaccia semplice, lesioni personali di entità lieve e il danneggiamento. L'attività di mediazione può altresì essere ricercata dalle parti e dai difensori delle stesse in attesa della definizione alternativa del procedimento penale, disciplinata dall'Art.35 del Decreto sopra indicato. Tale articolo si occupa di menzionare la pronuncia di estinzione del reato in conseguenza all'adozione da parte dell'imputato, di una condotta riparatoria e pertanto positiva.

In che modalità l'autore del reato può "riparare" il danno che ha causato nei confronti della vittima? Le modalità di riparazione consistono nella restituzione e/o risarcimento del danno, se sussiste questa riparazione, il giudice può ritenere estinto il reato.

Di seguito è bene descrivere le fasi del protocollo operativo:

---

<sup>10</sup> Altrodiritto.unifi.it

Il protocollo si articola in pre-mediazione (fasi 1, 2, 3, 4, 5), mediazione (fasi 6a, 6b, 7, 8) e post-mediazione (fasi 9, 10)<sup>11</sup>.

- **1) Invio caso in mediazione:** Si concretizza nella proposta della mediazione da parte del Giudice di Pace in sede di udienza di comparizione (dibattimento può anche essere aperto). E' formalmente irrilevante l'opposizione delle parti in udienza. **Riferimenti normativi:** art. 29 co. 4 ex D.lgs. 274/2000.
- **2) Acquisizione del fascicolo** da parte dell'Ufficio di mediazione per mezzo della cancelleria; attribuzione del fascicolo ad un membro dell'équipe (resp. fascicolo) in base ad esigenze organizzative interne Uff. med (distribuzione perequata carico di lavoro tra membri équipe).
- **3) Primo contatto:** Invio lettere ad avvocati con allegato lettera per parti. Finalità è informare gli interessati dell'incarico affidato all'Ufficio di mediazione, dei profili di senso e della ricaduta che la mediazione potrà avere sul procedimento penale.
- **4) Colloqui preliminari individuali:** momento cruciale nel percorso di mediazione, spesso determinante per il suo esito. Deve essere preparato con molta cura. L'attività del mediatore in questo primo incontro deve essere tesa a favorire la mediazione, ma non deve in alcun modo forzare il querelante a partecipare al programma, proprio per evitare il rischio di una seconda eventuale vittimizzazione. Anche l'adesione querelato dovrebbe essere il più possibile spontanea (ma spesso viene vista come modalità per ottenere dei benefici).  
Vi sono due fasi: Informativa e di ricostruzione del conflitto.
- **5) Studio di fattibilità:** l'équipe deve valutare la fattibilità dell'intervento attraverso l'esame di alcuni requisiti delle parti (minimo di fiducia reciproca, *shock*, trauma subito, aspettative, pretese, possibilità seconda vittimizzazione, capacità di autocontrollo emozionale).
- **6) Mediazione Diretta:** L'incontro deve avvenire senza la presenza di terzi (parenti/amici parti, legali). Saranno presenti le parti e tre mediatori (il responsabile del fascicolo più due membri dell'équipe). La forte tensione emotiva, il rancore, l'atteggiamento ostile possono pregiudicare il raggiungimento di un accordo; entrambe le parti devono fare i conti con i rispettivi pregiudizi. La modulazione dell'intervento varierà nello specifico in base a caratteristiche conflitto e confliggenti (a seconda dei casi stile direttivo, *empowering style*, ibrido, ecc.).
- **6) Mediazione Indiretta:** Quando le parti rifiutano l'incontro faccia a faccia per diversi motivi, il mediatore può proporre una mediazione indiretta attraverso:

---

<sup>11</sup> Cauteruccio R., "La mediazione penale e la Giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali" in *Rivista Penale* n.10 del 2006, p. 4

- Scambio di corrispondenza e documenti
- Colloqui telefonici
- Colloqui con legali (facilitare la transazione)
- Ulteriori incontri separati delle parti
- **7)L'accordo di mediazione:** Tale accordo deve contenere le soluzioni individuate dalle parti, siano esse atti concreti (indennizzo, riparazione), azioni simboliche (le scuse, un dono) oppure norme di comportamento (seguire dei corsi, svolgere attività di volontariato). L'accordo deve essere compreso da entrambi le parti in quanto ciascuna si impegna in qualcosa; l'accordo deve definire i tempi e i modi delle attività di riparazione. E' necessario inoltre chiarire l'uso giuridico che può essere fatto dell'accordo e nella redazione occorre tenere presente anche la possibilità che le parti lo possano sottoporre al parere di qualcuno (avvocato, famiglia).

Vi sono due tipologie di accordo: Accordo "Regolamentazione dettagliata" oppure Accordo "Costituzionale" (dichiarazione di principi), in base ad esigenze parti<sup>12</sup>.

- **8)Conclusioni:** La conclusione della mediazione può essere positiva o negativa. Si considera positiva quando le due persone cambiano prospettiva di relazione, riconoscono l'altro come persona, da questa composizione può scaturire una riparazione simbolica o materiale. Suggello formale dell'esito positivo è la remissione della querela. Riflessione da parte dell'*équipe* sull'andamento del percorso e formulazione ed esito dell'incontro di mediazione (cosa ha funzionato, cosa no...)
- **9)Invio esito al Giudice di Pace:** (Massima sintesi-formule previste: no mediazione, mediazione positiva/negativa.
- **10) Il follow-up:** (monitoraggio esiti): Valutazione della conformità della condotta riparativa all'accordo di riparazione siglato dalle parti dopo congruo periodo da effettuazione mediazione; Verifica del livello di soddisfazione delle parti.

---

<sup>12</sup> *Ibidem* p.10

#### 4. La mediazione penale minorile, il ruolo del mediatore

La normativa in cui trova spazio la mediazione penale minorile è data dal Codice di Procedura Penale per i minorenni e dal D.P.R. N.488/1988, il quale in particolar modo all'Art.9 disciplina le indagini preliminari durante l'udienza preliminare o nel dibattimento all'Art.27 mentre all'Art. 28 viene disciplinata l'attuazione della sospensione del processo e la messa alla prova, quale importante opportunità alternativa alla semidetenzione e/o della libertà controllata.

Altresi secondo l'Art.47 della Legge n.354/1975, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale nell'ambito della misura alternativa alla detenzione.

In ultimo, ma non per importanza è fondamentale ricordare che il concetto di "Riparazione", è stato introdotto nel D.P.R. n. 230/2000<sup>13</sup> "Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale".

Dopo aver descritto la normativa concernente la mediazione penale, è fondamentale conoscere il suo significato.

Studiare la mediazione penale minorile deve portare a considerare *in primis* l'asimmetria delle parti, la vittima ed il reo. Questo fattore richiede infatti particolari cautele al fine di tutelare i soggetti coinvolti, e deve focalizzarsi sulla costruzione di obiettivi diversificativi, i quali saranno chiariti dal mediatore alle parti, al fine di rendere la comunicazione tra le stesse, uno strumento efficace.

Cosa può portare ad ambedue i soggetti il percorso di mediazione penale?

Al minorenne, autore di reato, la mediazione rappresenta uno spazio di riflessione e di responsabilizzazione rispetto al danno che egli ha causato e sulle possibilità di una sua riparazione: la separazione del procedimento e la riservatezza dell'incontro sono due elementi determinanti l'emergere da parte del reo, di contenuti emotivi legati agli eventi, all'interno di un contesto relazionale protetto.

Per quanto concerne la vittima, la stessa, secondo l'Art.10 del D.P.R. 448/1988, non può costituirsi come parte civile all'interno del procedimento penale, e pertanto, la mediazione rappresenta per la stessa un contesto protetto all'interno del quale può esprimere il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, dando voce ai suoi sentimenti e alla propria identità personale, riconoscendosi come soggetto attivo e non più passivo.

Il mediatore, in entrambe le situazioni, in primis si farà garante delle buone regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione devono essere esplicitate e chiarite alle parti, devono essere da queste ultime accolte, durante l'incontro il mediatore deve essere altresì capace di assumere un ruolo neutrale, non direttivo e deve saper facilitare la comunicazione.

---

<sup>13</sup> Decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure provative e limitative della libertà".

Il mediatore al termine del percorso comunicherà l'esito al giudice. L'esito potrà essere positivo o negativo. Si precisa che viene comunicato solo l'esito e niente altro, in quanto le motivazioni legate all'esito sono legate al rispetto della riservatezza.

L'esito positivo è dato da una ricomposizione e/o una riduzione significativa del conflitto. Quando quest'ultima è presente si prevede la possibilità di stilare e definire degli accordi di riparazione concernenti interventi diretti alla vittima, comprendenti il risarcimento o mediante lo svolgimento da parte del reo, di attività di utilità sociale.

Questa riparazione dovrebbe svolgere di per sé due funzioni: una educativa per il reo ed un'altra non meno importante, di restituzione e riconoscimento della persona offesa, almeno in parte.

Ogni situazione di "offesa" è molto soggettiva, così come la genuinità di un'eventuale riconciliazione da parte della vittima ed un spontaneo ravvedimento da parte del reo.

#### **4.1. Normativa in materia di mediazione penale minorile**

In considerazione della mediazione penale minorile sopra descritta è fondamentale comprenderne l'exkursus storico e l'impegno europeo nella regolarizzazione normativa della stessa<sup>14</sup>.

E' fondamentale ricordare le "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile", dettate dall'O.N.U. il 29 Novembre del 1985, tali regole sostengono la fruizione di misura extra-giudiziarie concernenti la restituzione dei beni ed il risarcimento delle vittime.

Successivamente si consideri la Raccomandazione del Consiglio D'Europa del 17 Settembre 1987, n. 87, che si propone di rispondere alla delinquenza minorile.

Tale Raccomandazione prevede per i minorenni l'opportunità di fuori uscire dal circuito giudiziario e la possibilità di ricomporre il conflitto con la persona lesa mediante forme di diversion e mediation ed altresì si prevedono misure che portino alla riparazione del danno.

Altra Raccomandazione europea da considerare è quella adottata dal Consiglio dei Ministri il 15 Settembre, n. 99, che introduce la mediazione penale come strumento di risoluzione dei conflitti.

Per quanto concerne la normativa nazionale si considera fondamentale: "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo", approvate il 30 Novembre 1999.

L'obiettivo delle linee di indirizzo è quello di promuovere l'attività di mediazione penale di predisporre un orientamento condiviso per la sua modalità di attuazione.

---

<sup>14</sup> Mazzuccato C. in *penalecontemporaneo.it*, Gennaio 2019

Queste ultime, sono state formulate dalla Commissione Nazionale consultiva e di coordinamento per disciplinare i rapporti fra il Ministero della Giustizia, le regioni, gli enti locali e gli organismi di volontariato.

#### **4.2. La mediazione penale minorile, esperienze e competenze**

A Torino nel 95 iniziano le prime forme di sperimentazione in materia di mediazione penale.

Tali sperimentazioni hanno poi di seguito interessato altre regioni italiane: quali Milano, Bari e Trento. Il cuore di queste sperimentazioni è caratterizzato da un forte carattere interistituzionale, il quale prevede l'intreccio di due diversi sistemi: quello penale e quello sociale, ove sono protagonisti la vittima ed il reo.

Le strutture deputate alle sperimentazioni sono organismi denominati "uffici" o "centri per la mediazione penale". Tali organismi presentano caratteri di autonomia rispetto al T.M. pur collaborando con quest'ultimo.

Si crea in questo sistema una rete che coinvolge diversi operatori facenti parte dei servizi minorili della giustizia, dei S.Sociali e dei S.Sanitari.

In tali organismi la figura del mediatore penale, in attesa di una determinazione precisa che ne descriva il profilo professionale, viene di solito esercitata da operatori aventi una formazione professionale di carattere pedagogico, psicologico e sociale i quali dopo il percorso universitario hanno frequentato corsi di formazione specifica al fine di apprendere la disciplina della mediazione penale. Tali corsi di formazione specifica vengono elargiti da agenzie territoriali formative competenti in materia.

Questi corsi assumono una notevole importanza in quanto hanno rappresentato la fase preliminare all'avvio dell'attività di mediazione vera e propria. E' significativo sapere altresì che al fine di disciplinare le modalità di collaborazione tra i diversi attori istituzionali coinvolti, sono stati siglati vari protocolli d'intesa, i quali riportano la firma o l'approvazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il T.M., competenti per quel distretto di Corte D'Appello.

## 5. I soggetti vulnerabili, i gruppi di parola, l'approccio agli uomini maltrattanti, seconda parte

### 5.1. I soggetti vulnerabili, la vulnerabilità, la vittimologia, la vittimalità

Qualcuno disse: “Nessuno può obbligarti a sentirti inferiore senza il **tuo consenso**”. **Non dimenticatelo mai, neppure un secondo.**<sup>15</sup>

Secondo Cendon distinguiamo le persone dalle cose quando sussistono due importanti caratteri:

- A) L'esistenzialità, essa è legata alle condizioni dell'essere, del vivere del modo di rapportarsi con gli altri e con il mondo circostante.
- B) La fragilità, essa è una condizione esistenziale che deve essere conosciuta e riconosciuta dagli operatori al fine di essere tutelata.

Secondo Di Mauro, i soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità si trovano in situazioni esistenziali che espongono l'individuo al rischio di essere ferito, attaccato, danneggiato, denigrato, emarginato, eliminato e persino estinto<sup>16</sup>.

La “Vulnerabilità” è l'espressione della fragilità dell'essere umano: fragilità della persona rispetto alla vita, rispetto agli altri, rispetto al mondo (reale o virtuale).

Essa dipende da fattori sia bio-psicologici che socio-istituzionali.

Condiziona più o meno incisivamente, il modo di stare al mondo e, quindi, il modo di comportarsi e di relazionarsi con gli altri.

Distinguiamo colui che “agisce” da colui che “subisce”.

Al fine di descrivere la Vittimologia troviamo due concezioni (una concezione ristretta ed una più ampia). La prima considera le caratteristiche della vittima, le sue reazioni con il soggetto agente ed il ruolo da lei giocato nella dinamica della criminogenesi.

Studia il crimine dalla parte della vittima con scopi diagnostici, preventivi, riparativi e trattamentali del reato e delle conseguenze di vittimizzazione.

Nella concezione allargata la vittimologia si occupa di studiare tutte le situazioni in cui un danno ingiusto è stato arrecato alle persone da un qualsiasi fattore individuale e socio-

---

<sup>15</sup> Di Mattia A., frase concernente la copertina di Global Humanitaria Italia Onlus, organizzazione non lucrativa e di utilità sociale, con sede a Milano, che si occupa di sostegno alle vittime di violenza psicologica.

<sup>16</sup> Corso di formazione: “La tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili nella rete”, Istituto Sike, Milano a.a. 2017/2018



ambientale derivante da oppressioni o abusi che hanno provocato, nella vittima, sofferenze o perdite oppure ne hanno violato diritti, libertà ed integrità individuali (ad es. illeciti civili).

La Vittimalità è un concetto che non dipende da una definizione giuridica ma che può trovare la propria origine tanto nella vulnerabilità umana quanto in atti che possono essere compiuti in danno dell'individuo, siano essi illeciti o anche leciti per il diritto.

Al fine di considerare “la vittima” in qualità di storia e definizione, prendiamo in considerazione la normativa di riferimento:

- Legge n.6/2004<sup>17</sup>, concernente “le misure di protezione delle misure prive in tutto o in parte di autonomia”.
- Legge n.119/2013<sup>18</sup>, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.
- Direttiva dell’U.E. n.29/2012, tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge n.212/2015, “Modifiche al codice di procedura penale e quindi agli strumenti processuali che possono essere impiegati in ambito giudiziario”.

All’Art.2 la vittima viene definita come “persona fisica che subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato” sia come “familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.

Questa definizione può essere un punto di riferimento al fine di comprendere quali sono le diverse fasi che i vittimologi hanno studiati, quali costituenti il processo di vittimizzazione.

Questo capitolo è incentrato a spiegare questi ultimi, i loro effetti sulla vittima, il peculiare colloquio da tenere con le vittime e risorse e limiti che possono presentarsi negli operatori deputati all’ascolto e all’accoglienza della vittima.

Il processo di vittimizzazione è costituito da quattro fasi: 1)Danno, 2)La percezione dell’essere “vittima”, 3)Il riconoscimento altrui, 4)L’ufficializzazione<sup>19</sup>.

1)In questo primo stadio del processo, il soggetto percepisce di aver subito un danno, un evento lesivo. Può avvertire da subito che questo danno è ingiusto, oppure, per diversi motivi, pur nella consapevolezza del fatto dannoso, può non riconoscersi subito come vittima, o non riconoscersi mai.

---

<sup>17</sup> Legge n.6 del 2004, “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417,418,424,426,427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

<sup>18</sup> Legge n.119 del 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

<sup>19</sup> Giusio M, Quattrocolo A., “Elementi di Vittimologia e Victim Support”, Editore Vozza, 2014, p.69

2) Nel secondo stadio, la vittima assume la consapevolezza di essere tale e riconosce il danno che ha subito come ingiusto, tale passaggio è cruciale in quanto presuppone una precisa presa di coscienza, ove interagiscono sentimenti di ingiustizia e disonestà.

Tale stadio determina lo sviluppo successivo ed il comportamento consequenziale della vittima ed, in diversi casi, la perseguibilità dell'autore del fatto lesivo, che altrimenti e non infrequentemente resta impunito dal silenzio o dalla passività di chi ha sofferto il suo agire illecito.

3) Questo stadio è caratterizzato dall'avvertire il bisogno di portare un altro o altri soggetti al "riconoscimento" della condizione di vittima e del danno subito. Questo sia per avere una conferma esplicita della propria autopercezione, sia per chiedere la punizione dell'autore, o per altri motivi ancora.

Questa fase è molto delicata in quanto caratterizzata da spinte che possono ostacolare o favorire nella vittima, l'esteriorizzazione del riconoscimento e la richiesta punitiva. La vittima può rivolgersi ad una delle agenzie di controllo sociale, può confidarsi con un parente stretto, denunciare l'accaduto alle Forze dell'Ordine con tempestività. Non per tutti i reati capita quanto sopra descritto, in alcuni si tende a denunciare subito, per altri si decide di prescindere dalla denuncia in quanto si teme ritorsioni o si pensa che la vita della vittima che denuncia e quella dei parenti della medesima non sarà "mai più come prima", dopo.

Si può ritardare questa fase anche per paura di riprovazione o di essere stigmatizzati o indagati nella propria sfera privata.

4) In tale fase si diviene "vittime ufficiali" in quanto le agenzie di controllo sociale riconoscono in modo definitivo lo status di vittima e del danno subito al soggetto che si presenta dinnanzi ad esse.

La definizione ed il riconoscimento di questo carattere di ufficialità da parte delle agenzie di controllo sociale, influenza, in modo retroattivo la percezione generale del modello con cui la gente percepisce i danni e i reati,

Il contesto sociale ha infatti il potere di stigmatizzare duramente un danno, così come può all'opposto minimizzarlo, provocando, a lungo termine, una tolleranza maggiore verso quel comportamento e, in definitiva, anche dell'incidenza di quel fatto lesivo o criminoso<sup>20</sup>.

A cosa va incontro la vittima? In primis a quello che è così definito "danno primario", ovvero quello che deriva immediatamente e direttamente dal fatto lesivo.

Può essere fisico, materiale e psicologico. Il terzo danno citato può fare molto più male, esser più nocivo, invadente e insanabile rispetto ai primi due. I sentimenti che maggiormente vengono dichiarati dalla maggior parte delle persone che hanno subito un danno psicologico sono: senso di insicurezza, fragilità, vergogna, impotenza, bassa autostima, desideri anticonservativi.

---

<sup>20</sup> *Ibidem* p.71

E' presente altresì il “danno secondario”, ovvero il complesso di atteggiamenti di valorizzazione, incomprensione e mancanza di tutela da parte delle agenzie di controllo sociale formale.

Non è poco frequente che dopo la denuncia ed il processo, la vittima sia poco tutelata sul piano processuale e non di rado, come i mass-media quotidianamente certificano, sperimenta come sentimenti rabbia, delusione, mortificazione, delusione, frustrazione e colpevolizzazione.

Qui, dai famigliari stessi, dalla società, dalle forze dell'ordine, la vittima che ha subito un danno, può subirne un altro ancora, e parliamo perciò dell'effetto della vittimizzazione secondaria, dove “la vittima si sarebbe cercata di proposito, il danno che l'ha colpita”, se la vittima è stata colpita è perché in fin dei conti, se lo è meritato.

Altro effetto che colpisce in modo ancora più invasivo, perché condivide con miliardi di persone, il danno che la vittima ha subito, è la post crime victimization , una potente ri-vittimizzazione che la vittima ancora una volta, assorbe a causa dell'esposizione mediatica.

Ad oggi si cerca di studiare come poter prevenire ed educare ad un buon uso dei potenti mezzi digitali e tecnologici in grado di connettere in tempo reale miliardi di persone in tutto il mondo.

Infatti potersi avvalere di una potente tecnologia connessa all'intento di danneggiare un soggetto, può portare quest'ultima al desiderio di perdere la propria vita per non continuare a percepirsi come soggetto ormai “marchiato a fuoco” dal mondo, in questo senso, il mondo virtuale.

## **5.2. La violenza virtuale, i reati, un occhio particolare al cyberbullismo**

La navigazione su internet, in particolar modo i *socialnetwork*, portano i soggetti che quotidianamente “navigano” e sono connessi ad avere una percezione alterata in merito all'ambiente.

Quando un *socialnetwork* viene utilizzato con leggerezza, non si considerano degli aspetti che a lungo termine possono produrre effetti molto dannosi, quali:

Al momento di iscrizione in una *community* i propri dati personali, anche a seguito di cancellazione dell'account, continuano a persistere nel virtuale, senza scomparire mai del tutto<sup>21</sup>.

Se si ha l'intenzione di ferire un soggetto, il danno, nel virtuale, si amplifica maggiormente con conseguenze disastrose.

C'è un abbassamento dell'età da parte dei soggetti, che, incuranti, si avvicinano al web, utilizzando strumenti sempre più sofisticati e maggiormente pericolosi se non si ha piena conoscenza circa il loro utilizzo.

---

<sup>21</sup> Dispense del Corso di formazione: “La tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili nella rete”, Istituto Sike, Milano a.a. 2017/2018.

Il mondo virtuale trasmette una priorità di valori da rispettare assolutamente differenti rispetto ai valori che prima venivano trasmessi e degni di rispetto nella società tradizionale (c'è un forte ripensamento delle idee di relazione, di contatto, di identità e di amicizia).

Le tipologie di reati esistenti possono essere:

- ✓ *Grooming*: consiste nell'adescamento online tramite chat e social network di una persona: un *cyber* predatore individua una giovane vittima, instaura con la stessa una relazione dapprima amicale, poi confidenziale e poi ancora intima per sfruttarla, infine, ai fini sessuali. Si tratta di un lento processo interattivo mediante il quale il cyberpredatore si "prende cura" del mondo psicologico della vittima. Le fattispecie di reato che si rilevano sono: Art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e Art. 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni).
- ✓ *Sexting e Texting*: consiste nell'atto di inviare fotografie e/o messaggi di testo sessualmente espliciti mediante telefoni cellulari o altri mezzi informatici. E' un comportamento a rischio perché la condotta, in alcuni casi, potrebbe violare alcune norme giuridiche. Relativamente a colui o colei che agisce il *sexting*: ad es. la condotta deviante può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al T.M. di apertura di una procedura amministrativa ex art.25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere", Rdl n.1404/1934<sup>22</sup>. Relativamente a colui/colei che riceve il *sexting* si potrebbe ipotizzare il reato di cui all'Art.600 quater c.p. (detenzione materiale pornografico). Altresì la diffusione a terzi di tale materiale può comportare la conseguente commissione di altri reati: il trattamento illecito di dati personali (Art.167 Codice della Privacy)<sup>23</sup> e Diffamazione aggravata, laddove si ritenga che i contenuti in questione possano ledere la reputazione della vittima (Art.595 c.p.).
- ✓ *Sextortion scams*: consiste nella truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto. Le fattispecie qui coinvolte sono l'estorsione (Art.629 c.p.), la diffamazione (Art. 595 bis c.p.), interferenze illecite nella vita privata (Art.615 bis c.p.), le pubblicazioni oscene (Art.528 c.p.), la violenza privata (Art.610 c.p.), le minacce (Art.612 c.p.)
- ✓ *Cyberbullismo*: Disciplinato dalla Legge n.71/2017<sup>24</sup>, il cyberbullismo è una forma di prevaricazione personale caratterizzata da una novità nella sua realizzazione e manifestazione. E' una particolare modalità di perpetrazione di alcuni comportamenti di natura prevaricatoria

---

<sup>22</sup> Regio Decreto-Legge n.1404 del 1934, "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni".

<sup>23</sup> Decreto Legislativo n.196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

<sup>24</sup> Legge n.71 del 2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

tipici del bullismo, la cui proiezione, per l'appunto, nel cyberspazio (spazio virtuale) ne accresce a dismisura le potenzialità.

Il cyberbullismo si traduce come una sorta di vero e proprio cannibalismo psicologico nei confronti del soggetto debole. Vi è una relazione autore-vittima caratterizzata da: anonimato dell'autore, indebolimento delle remore etiche, spersonalizzazione della vittima, annullamento e soggiogamento della stessa.

### **5.3. Il preoccupante fenomeno del Blue Whale**

Il fenomeno "*Blue Whale*" tradotto in "Balena Blu" rappresenta, purtroppo un'altra conseguenza negativa che deriva dall'uso improprio degli strumenti informatici, essa la si può tradurre come Istigazione al suicidio. La percentuale di suicidi ricollegabile al suddetto gioco in Italia è bassa rispetto ad altri paesi, come la Russia, dove si sono raggiunte purtroppo percentuali spaventose.

Il *Blue Whale* nasce come gioco studiato per manipolare le menti dei giovani, i quali sono persuasi ad intraprendere un percorso fatto di prove e sfide aberranti, a compiere atti autolesivi, ad autoisolarsi ed infine a togliersi la vita. Aspetto inquietante da considerare è la registrazione tramite video di tutto ciò che i "seguaci" (i giovani) compiono al fine di soddisfare e rispettare le regole del gioco, e l'inoltrazione al "curatore" (il capo del gioco), come prova della loro fedeltà e obbedienza.

Psicologi e psicoterapeuti, esaminando il fenomeno, concordano nell'affermare che questi "curatori" operino sulle vittime una vera e propria manipolazione mentale, tale da scaturire l'impossibilità di avere il controllo delle proprie azioni, eseguendo semplicemente le direttive impartite. A livello giuridico, l'istigazione al suicidio è disciplinata dall'art. 580 del c.p. mentre ad oggi non si è ancora pensato di disciplinare il reato di manipolazione mentale.

### **5.4. La vittima di violenza: l'approccio degli operatori**

Porsi in una posizione di ascolto nei confronti chi ha subito un danno è un'attività tutt'altro che semplice, sicuramente richiede all'operatore deputato all'ascolto, delle competenze professionali mirate e l'impossibilità di un'improvvisazione.

Sia per la persona lesa ma altresì per l'operatore che ha il compito di accoglierla, è fondamentale saper riconoscere e distinguere una situazione di violenza da quella concernente un conflitto.

Ricordiamo infatti che il conflitto è un aspetto inevitabilmente presente all'interno di una relazione umana, nel conflitto c'è parità tra le parti, ciascuno dei configgenti ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo, e ciascuno viene riconosciuto e rispettato dall'altro.

Sappiamo bene che in una situazione di violenza, questo non avviene perché tutto si stravolge, vi è asimmetria tra le parti, uno dei due soggetti tenta di annullare e annichilire l'altro e vige l'impossibilità di comunicare. Uno dei due tenta di prevaricare ed ergersi superiore rispetto all'altro, violando ed invadendo la sua "comfort zone" mediante modalità minacciose ed altamente aggressive. Il setting deputato all'ascolto della persona deve essere un luogo rassicurante e tranquillo, un luogo dove la stessa possa sentirsi a proprio agio nell'esporre i fatti che si sente di raccontare, l'operatore è accogliente, non ha un approccio invasivo nel porle le domande, ma aspetta i tempi della persona e li per lei, per ascoltarla.

L'atteggiamento dell'operatore evita di giudicare la storia che viene con difficoltà raccontata, ma pone attenzione, durante l'esposizione da parte della persona non bisogna interromperla, ma rassicurarla con lo sguardo, infondendole coraggio e fiducia.

L'operatore deve aspettarsi in alcuni casi, che i sentimenti che la vittima possa provare nei confronti del chi le ha causato il danno, siano ambivalenti, passare dall'odio ad una sorta di giustificazione della violenza subita.

Le persone che subiscono violenza, abbiamo accennato prima, tendono ad autocolpevolizzarsi.

L'operatore deputato all'accoglienza di una persona vittima di violenza, deve essere consapevole che il racconto ascoltato potrà suscitare in sé delle emozioni, negative e profonde.

Pertanto, a seguito di un colloquio, che eventualmente può essere co-condotto, è importante condividere il proprio stato d'animo con i colleghi, condividere un importante carico emotivo, ci fa sentire meno affaticati e meno soli.

### **5.5. Mediazione penale: uno strumento di autoriflessione per gli operatori**

L'autore Bouchard pone un'importante riflessione sul tema del sentito che può percepire la vittima e pone le basi per un ragionamento esistenziale che coinvolge tutti gli individui<sup>25</sup>.

Secondo lo stesso Bouchard, una risposta al crimine che si preoccupi di "riparare" le vittime, deve far leva su tre fondamentali dimensioni della vita umana: la dignità, la memoria ed il tempo.

Perché la dignità? Perché riparare la vittima significa *in primis*, ritenerla meritevole di, degna di essere riconosciuta in quanto persona, e disseppellirla dall'anonimato.

E poiché spetta *in primis* al responsabile dell'offesa ripristinare la dignità della vittima, in quell'azione sarà lo stesso responsabile a ritrovare un riconoscimento, una dignità, una meritevolezza diversa da quella da quella che connota la stigmatizzazione del criminale per la sua colpevolezza.

---

<sup>25</sup> Bouchard M., "Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa", in *Questione Giustizia* n.2 del 2015, p.7.

Perché la memoria? La questione cruciale è che il danno, l'offesa penetrano nella memoria delle persone che le hanno subite.

Il dolore tende a rinnovarsi mediante il ricordo dell'offesa, provocando quel meccanismo spesso pericoloso del ri-sentimento al quale la riparazione cerca di porre rimedio.

Ci si chiede come è possibile dopo un'offesa ricevuta, acquietare la memoria dolorosa senza incitare il risentimento, o peggio la rimozione? La riparazione può avere un suo ruolo in quello che Ricoeur definisce l' "oblio attivo", ovvero la capacità di lasciare alle spalle il proprio passato senza ri-sentirne le conseguenze dannose.

Perché il tempo? Memoria è tempo sono dimensioni intrecciate.

Ci si chiede: Possiamo riparare insieme alla memoria anche il tempo?

Arendt diceva, in merito, che l'azione umana soffre di due grandi limiti: l'irrimediabilità del passato e l'imprevedibilità del futuro. Per affrontare questi limiti, l'uomo ha a disposizione solo due correttivi che può utilizzare:

- Contro l'irrimediabilità delle offese di un tempo l'unico antidoto è il perdono,
- Contro l'imprevedibilità del futuro l'unico antidoto è rappresentato dalla promessa.

La riparazione, propone un percorso impegnativo che ha potenzialmente le doti per unire la possibilità del perdono con una seria promessa di un futuro diverso.

La giustizia riparativa, altresì ci permette di avere uno sguardo verso l'offesa, proiettato nel futuro.

La riparazione attraverso l'altro, mediante lo strumento della mediazione, non può essere circoscritta agli schemi della vita meramente materiale, ovvero riparazione di oggetti, di guasti.

Riparazione non è sinonimo di risarcimento economico.

La riparazione oltremodo, propone una dimensione più profonda delle relazioni umane che, non a caso, può essere maggiormente colta mediante un'approccio psico-analitico perché quando si tratta di riparare un'offesa non si tratta tanto di "riparare qualche cosa" ma "fare riparazione a qualcuno".

Ci si chiede a questo punto, se possiamo pensare di fare riparazione a qualcuno che abbiamo offeso senza riconoscere la nostra propria "mancanza", cioè il fatto che non solo abbiamo "mancato" verso qualcuno ma che "manca" qualcosa in noi stessi. Fare riparazione a qualcuno non significa, riempire un vuoto altrui o al contrario, annullare quanto è stato fatto.

Solo attraverso il riconoscimento della mancanza è possibile una messa in discussione personale che fonda il lavoro riparatorio, la possibilità di creare, per noi stessi e per gli altri, delle opportunità anziché farsi sopraffare dalla coazione a ripetere.

Altresì occorre considerare che tendenzialmente siamo abituati a considerare questa mancanza dalla parte dell'autore, mentre è altrettanto interessante considerarla dal punto di vista di chi l'offesa l'ha subita. Da questa prospettiva, la mancanza provocata dall'offesa acquista un significato

completamente diverso, in quanto qui la mancanza rinvia ad una perdita, ad un vuoto e spesso, ad una sofferenza. Soffrire vuole dire infatti “portare sotto”, rendere nascosta e non evidente una mancanza che invece esiste ed è reale. Per la vittima, affrontare la mancanza, significa portarla sopra e renderla evidente.

Il sentito della vittima è un nostro sentito, in quanto, la recente attenzione che oggi riserviamo nei confronti della stessa vittima, ha tra le tante motivazioni, quella che riguarda la nostra difficoltà crescente ed il nostro rifiuto di imbatteci nella sofferenza ed affrontarla.

Il tema principale di tutte le società occidentali è diventato quello dell'insicurezza, ed il suo impiego strumentale da parte dei mezzi di comunicazione di massa e della politica dimostrano quanto la nostra società abbia paura di qualsiasi evento, che poco o tanto, possa addolorarla.

La ricerca di rassicurazione non è stata rivolta ad affrancare le persone offese dai loro sentimenti di perdita, né tanto meno si è cercato di costruire delle penalità capaci di orientare le sanzioni verso finalità riparatorie. Si è semplicemente cercato di giustificare diversamente le pene, a tacitazione delle richieste di giustizia da parte delle vittime.

Noi, siamo consapevoli e conosciamo il sentimento di colpa che tendiamo a provare per le offese che commettiamo. A volte, tendiamo a nascondere questo sentimento perché la vergogna, la rimozione, i nostri limiti emotivi e culturali ci impediscono di veder la colpa. E' altrettanto necessario però per noi imparare a riconoscere il sentimento che proviamo quando subiamo delle offese.

Perché è importante? Perché l'offesa produce nella vittima dei sentimenti quali la vendetta per l'ingiustizia subita oppure la rabbia, il rancore e ad ogni sorta di recriminazione verso gli altri e verso noi stessi. Più trascuriamo questo rischio di confondere il senso dell'ingiustizia con le parti turbolenti di noi stessi, cui ci esponiamo in quanto vittime, più siamo destinati a liberare le nostre emozioni negative recando offese a nostra volta, cercando comunque dei capri espiatori per i nostri drammi personali. Altresì a volte, il sentimento di colpa irrisolto che noi proviamo è talmente forte da ritorcersi contro noi stessi.

L'autore dopo queste riflessioni si preoccupa di concludere come segue: “Come è possibile che la mancanza provocata dall'offesa possa essere riconosciuta e riparata senza rimuoverla o senza replicare l'offesa e senza neppure fingere di non provare alcuna perdita? L'autore dichiara apertamente che solo il riconoscimento, permette alla persona offesa di conservare il rapporto con la realtà, ancorché dolorosa, di mantenere la propria identità anche se questo costasse un duro prezzo.

Il riconoscimento non è possibile, senza il riferirsi all'altro.

Pertanto l'autore afferma che la giustizia riparativa, mediante lo strumento della mediazione, si presenta come un percorso di ricostruzione identitaria attraverso la relazione con l'altro.



L'idea rieducativi alla base del nostro testo costituzionale presuppone, che dall'origine del fatto vi sia stata una perdita nell'educazione del responsabile.

La giustizia riparativa tende a stigmatizzare il fatto e s'impegna a scommettere sulle persone, in qualità di esseri umani e sulle loro capacità positive. Possiamo concludere nel dire pertanto, che la giustizia riparativa è in fondo una giustizia formativa ed educativa.

## **6. La progettualità verso i detenuti: Gruppi di parola paralleli**

All'inizio della frequentazione del Master in mediazione penale, ho conosciuto la Garante dei Diritti dei detenuti Dotr.ssa Gallo, la quale ha spiegato a me e ai compagni la sua funzione prevista dalla Risoluzione n.48/134 del 1993, ove l'Assemblea generale dell'ONU aveva come intento la creazione di istituti nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, riconoscendo loro il potere di presentare opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti in coerenza con il mandato al Governo, al Parlamento e ogni altro organo competente. Tale figura era altresì prevista dalle Regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 2006<sup>26</sup>.

Durante le giornate formative trascorse con la Garante, mi è stato possibile presentarle un mio progetto personale riconducibile alla metodologia del Gruppi di Parola, appresa mediante una mia precedente formazione, che avesse come target di riferimento i padri detenuti e la prole dei medesimi.

Tale progetto ha come *mission* il Sostegno alla paternità al di là della reclusione detentiva.

Per la sua realizzazione, come anche la Garante ha convenuto, è necessario in primis un lavoro di screening per ipotizzare la tipologia di detenuti più idonea ad un'eventuale partecipazione (per misura di reclusione alla quale sono soggetti i detenuti) (per età della prole).

Il lavoro di *screening* dovrebbe essere svolto dalle Assistenti Sociale del Carcere, fondamentale non solo mediante l'anamnesi del detenuto, ma mediante lo svolgimento di diversi colloqui volti ad approfondire la qualità della relazione che hanno con i propri figli, in modo da non porsi come prevaricamento rispetto ad altri interventi (es. inutile proporlo nei casi di provvedimenti di llimitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, o rapporti che per altre cause hanno intaccato in modo profondamente negativo la qualità della relazione sopra richiamata).

Si tratta di un lavoro delicato e minuzioso, che richiede diverso tempo anche in considerazione della scarsa presenza delle figure professionali all'interno dell'istituzione penitenziaria e della mole di casi sociali presenti.

---

<sup>26</sup> Dispense formative del corso di medizione familiare e penale promosso dall'Associazione Me.Dia.Re, a.a. 2018/19, Torino.

Una volta identificati i nominativi, e durante il corso dei colloqui, partecipare ai gruppi di parola per i padri detenuti deve essere proposto anche per tastare il livello di emotività presente nei papà, la paternità vissuta all'interno del carcere può essere percepita come "spina dolorosa", con profondi sentimenti di vergogna ma altresì all'apposto, come motivo di orgoglio, spesso come l'unica cosa bella che rimane della loro vita. La simulazione che io proposi al mio gruppo di compagni per descrivere un'ipotetica attività da far svolgere al gruppo dei papà ha visto una mia impersonificazione del conduttore e una loro impersonificazione nel gruppo dei padri.

Chiesi ai miei compagni di prendere un foglio bianco e di scrivere le seguenti domande, di pensare al proprio figlio/a e di scrivere le risposte. 1) Da quanto tempo non vedi tuo figlio/a? 2) Quali attività svolgevatte insieme prima della separazione causata dalla detenzione? 3) Cosa vorresti dire a tuo figlio/a se fosse davanti a te in questo momento?

Quando il gruppo terminò il responso i fogli vennero prelevati dal conduttore e mischiati, vennero di conseguenza, ridistribuiti all'interno del gruppo in modo che ogni partecipante, mediante l'autorizzazione potesse leggere quanto il compagno avesse scritto, una volta letto veniva chiesto al diretto interessato di "rielaborare" quel pensiero. Questa attività si considerò di impatto fortemente emotivo, ma così come avviene anche nei gruppi di auto-mutuo-aiuto permise una sinergia circolare fra i partecipanti, che vivendo la medesima situazione di detenzione e di paternità, tenevano un atteggiamento assolutamente rispettoso circa il pensiero del proprio compagno, e l'elaborazione dei pensieri di ciascuno, la condivisione, il proprio pensiero letto da un'altra persona poteva far acquisire un diverso punto di vista, portando un arricchimento aggiuntivo.

Per quanto concerne la prole, il lavoro di *screening* e di proposta alla partecipazione al gruppo di parola per minori, figli di padri detenuti, deve essere valutato, con ancor più attenzione nel superiore interesse dei bambini.

Il gruppo dei bambini insieme al conduttore e all'ausilio di uno terapeuta verte alla conoscenza e all'elaborazione dell'evento "carcere", che spesso viene vissuto come una sorta di tabù all'interno dell'ambiente familiare.

Come nei gruppi di parola, si prevede un momento finale in cui padri e figli si rincontrano, mediante la lettura di una lettera che scrivono entrambi, gli uni verso gli altri, in cui è presente il sentimento, in cui viene messo in risalto il legame, che sebbene intaccato da una lontananza fisica, permane ed è indissolubile.

## 7. Il Codice Rosso e la progettualità rieducativa verso l'uomo maltrattante

Il 17 luglio 2019 è stata approvata la Legge n.69<sup>27</sup>, conosciuta come “Codice Rosso”, la quale prevede una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

All'interno della stessa, come si vedrà nel dettaglio, il legislatore ha previsto nuove fattispecie di reato. Si tratta di introdurre e descrivere fenomeni specifici di violenza verso le donne, per i quali disporre di strumenti legislativi ad hoc ed è pertanto auspicabile, che mediante essi, si agisca in modo più efficace per tutelare le vittime<sup>28</sup>.

-Per quanto concerne il dettaglio della legge, è opportuno discutere della procedura, delle misure cautelari e di prevenzione, i nuovi reati previsti, le sanzioni e le aggravanti.

### 1) La procedura

Con questa legge, per quanto concerne taluni reati (tra cui maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking si ha una celerità nell'avvio del procedimento ottenendo di conseguenza, i provvedimenti volti alla protezione delle vittime. Altresì la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa; gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

### 2) Misure cautelari e di prevenzione

E' stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione<sup>29</sup>.

### 3) Nuovi reati

Nel codice penale la legge in questione inserisce quattro nuovi reati:

---

<sup>27</sup> Legge n.69 del 2019, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

<sup>28</sup> Dispense del Corso di formazione: “A proposito di violenza:riflessioni sul tema del maltrattante”, promosso dalla Divisione S.S./Sfep, Città di Torino e Associazione Cerchio degli Uomini, Ottobre 2019.

<sup>29</sup> *Ibidem*

3a) il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.

3b)il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

3c)il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

3d)violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni<sup>30</sup>.

#### 4) Le sanzioni

Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo *stalking* passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*

## 5) Termini e aggravanti

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

In merito ai percorsi attivabili nei confronti di ipotetici autori di reato, da una mia recente formazione professionale, condotta presso la SFEP di Torino, sono venuta a conoscenza dell'Associazione Cerchio degli uomini. Nel 1999 un gruppo di uomini s'incontra per condividere esperienze, vissuti ed emozioni su tematiche inerenti la questione maschile, sui profondi mutamenti sociali in corso e il significato dell'essere uomini oggi, con la cultura patriarcale fortemente in crisi.

Nel 2004 questo gruppo diviene Associazione; la cui mission si caratterizza nell'impegno costante di sviluppare percorsi per gli uomini che agiscono violenza domestica e nelle relazioni intime. L'ottica dell'associazione è il saper andare al di là dello sguardo "sanitario", il quale tende a descrivere i destinatari come "devianti", ma di considerarli come portatori di un disagio profondo.

La proposta dell'associazione mira ad un rinnovamento culturale dei rapporti di genere all'interno della società, in un'ottica di riequilibrio delle disparità di potere tra gli uomini e le donne, ancora oggi fortemente presenti.

Quali sono le cause dell'agire violento? L'associazione conviene nel ricercarle all'interno del substrato culturale dell'agire violento in quanto la cultura patriarcale ancora presente nella nostra società porta a non riconoscere la violenza e a non assumersi la responsabilità ad essa connessa. Inoltre, prima ancora di parlare di violenza vera e propria, emerge spesso una situazione di disagio che si aggrava progressivamente<sup>31</sup>.

Le attività che l'associazione conduce per realizzare la mission sopra descritta sono le seguenti:

1) I cerchi di condivisione: sono lo strumento fondamentale a cui l'associazione fa ricorso. Si tratta di gruppi in cui si accolgono i vissuti personali ed emotivi, in un sistema di confronto caratterizzato da un approccio non giudicante e da una riflessione costruttiva. Ogni partecipante condivide in queste occasioni fatti ed esperienze della propria vita, offrendo a tutti uno spunto per una riflessione collettiva sui pensieri e le emozioni che ne scaturiscono.

---

<sup>31</sup> *Ibidem*

Da questo lavoro di riflessione ed elaborazione in merito alle tematiche della condizione maschile derivano il nome dell'associazione e le basi della sua proposta culturale e sociale, articolata su valori quali:

- il rispetto delle diversità: di genere, di orientamento sessuale, di religione e cultura;
- l'impegno per contrastare qualsiasi forma di violenza, promuovendo anche forme alternative di comunicazione;
- il rispetto e la tutela dell'ambiente di vita.

Le esperienze fatte all'interno dell'associazione includono:

- cerchi di condivisione volti alla consapevolezza maschile;
- gruppi di crescita e confronto focalizzati su situazioni relazionali in crisi e in ottica di prevenzione alla violenza (Centro di ascolto del disagio maschile);
- cerchi di condivisione di uomini e donne;
- cerchi di condivisione tra coppie;
- cerchi di condivisione per papà.

Il primo tipo di cerchio è quello più caratteristico e praticato dall'associazione: rappresenta una condizione imprescindibile di lavoro sul maschile, uno dei suoi momenti più rilevanti e significativi. Ognuna di queste esperienze (a parte i gruppi con criticità rilevanti e possibile rischio di prevaricazione e violenza) ha in comune la dimensione orizzontale dei partecipanti, che prevede un ruolo leggero per il moderatore e lascia al gruppo dove possibile il compito di auto amministrarsi.

L'attività dei cerchi di condivisione diviene un'importante strumento introspettivo per gli uomini che vi partecipano in quanto è solo riconoscendo i propri problemi nel racconto dell'altro, vedendo in atto nel prossimo gli stessi meccanismi che guidano il proprio agire, spesso inconsapevolmente, che è possibile per ognuno percorrere un cammino di auto coscienza ed emancipazione da circoli viziosi ed eventuali comportamenti prevaricatori e violenti. Il contesto protetto e intimo del cerchio rappresenta un luogo sicuro per questo lavoro, una palestra dove condividere e riflettere sul proprio vissuto e le proprie modalità di interazione col prossimo, sperimentando settimana dopo settimana vie e percorsi nuovi<sup>32</sup>.

2) Centro di ascolto del disagio maschile e prevenzione della violenza verso le donne, promosso dall'associazione Cerchio degli Uomini di Torino, offre agli uomini una serie di percorsi di sostegno per emanciparsi da comportamenti prevaricatori e violenti.

Sono tante le motivazioni e i vissuti che possono portare allo svilupparsi di un agire violento, sia nei confronti della partner che dei figli. Il lavoro messo in campo dal Cerchio degli Uomini intende

---

<sup>32</sup> *Ibidem*

ribadire che un altro modo di gestire le relazioni è sempre possibile: un modo non violento, solidale e rispettoso delle differenze e dei bisogni di tutti.

Il lavoro del centro di ascolto del disagio maschile e prevenzione della violenza verso le donne vuole rappresentare la possibilità per tutti gli uomini di sperimentare questa nuova via.

Cosa vuole promuovere l'associazione con le attività sopra descritte? In una sola parola: un benessere personale rigenerato entro un nuovo orizzonte di valori, in quanto essere uomini oggi significa saper reinterpretare il proprio ruolo nella società in modo libero, consapevole e rispettoso di sé e del prossimo. La grande opportunità che hanno i maschi del terzo millennio è trovare nuovi punti di riferimento per una vita felice e pienamente soddisfacente, all'interno di un nuovo orizzonte caratterizzato da: una visione paritaria delle relazioni; la gestione dei conflitti su base argomentativa e di ricerca del compromesso, invece che su un piano autoritario; la ricerca della soddisfazione lavorativa ed economica come elemento di realizzazione personale, e non come diktat prestazionale legato alla conferma della propria identità; lo sviluppo della dimensione di vita domestica, fatta di cura per i figli e della casa, come nuovo ambito in cui sviluppare la propria personalità, ricavandone piacere, soddisfazione e salute. Si ritiene che la felicità e il benessere del maschio possano pienamente esprimersi solo dentro una cornice rappresentata da questi nuovi punti di riferimento, ed è perciò verso questo orizzonte di vita che guarda ogni fase di crisi, intesa nel suo senso etimologico di opportunità.

### **7.1. Fattori di rischio e il colloquio con l'uomo maltrattante**

Per l'operatore affrontare un colloquio dinnanzi ad un'autore di maltrattamento comparta poter realizzare le seguenti fasi:

- Identificare i segnali di violenza
- Necessaria separazione della coppia durante gli incontri
- Motivare al cambiamento
- Inviare

Di seguito, ai fini di una migliore comprensione, si propone un'esercitazione di lettura preposta ad identificare i fattori di rischio e di "Intercettazione" di un'eventuale condotta violenta esercitata da qualcuno su soggetto altro.

Riccardo, 35 anni, padre di Francesco e Elisa, di 6 e 3 anni, si presenta al Servizio sociale per chiedere se i Servizi possono fare qualcosa per aiutarlo per la brutta situazione che sta vivendo in famiglia, dal momento che si sente vittima di un complotto. Si relaziona in modo amichevole all'operatrice, dicendo di essere molto preoccupato. Nel corso del colloquio, si lamenta di avere un lavoro precario come operatore di call center ed anche del fatto di essere l'unico a lavorare, dal momento che la moglie Veronica pensa solo ai bambini da quando sono nati. ("Da bravo padre, ho sempre sgobbato come un matto"). Critica la moglie ed è arrabbiato con lei perché a suo giudizio si comporta in modo inadeguato, è troppo permissiva, trascura se stessa e la casa, non mette regole e inoltre "non si dà una mossa" nella ricerca di un lavoro perché è da sempre pigra e indolente. Riccardo vorrebbe che Veronica lasciasse più spesso i figli alla nonna paterna, descritta come molto più adeguata di quella materna, da cui vorrebbe che Veronica prendesse le distanze ("Da figlia unica è stata la principessina di casa. Lei che ha visto tante situazioni ed è esperta, sa che di madre in figlia le cose si ripetono"). Anche se Riccardo vuole molto bene alla moglie, molto spesso loro due finiscono per litigare a causa di questo motivo. Durante uno di questi litigi, qualche mese fa Veronica è arrivata addirittura a denunciarlo, dopo aver ricevuto una piccola spinta ed essersi recata al pronto soccorso ("lei esagera sempre e drammatizza"). Riccardo sarebbe anche disponibile a separarsi come Veronica ultimamente ha chiesto tramite una lettera da parte del suo avvocato, ma non se la sente di accettare per il bene della famiglia, perché ha paura che se scompare di scena, con la madre che si ritrovano i figli faranno sicuramente una brutta fine. D'altronde lui è l'uomo di casa e ha certe responsabilità. In che mani andrebbero Francesco ed Elisa se non ci fosse più lui a portare l'ordine e a mantenerli? E se fosse tutta una scusa perché ha trovato un altro? Questo spiegherebbe molti dei suoi atteggiamenti. Per risolvere la situazione, Riccardo è disposto a fare anche una terapia di coppia, purché Veronica si prenda le sue responsabilità, proprio come ha sempre fatto lui, senza che nessuno sia mai stato in grado di riconoscere i suoi sforzi.

Parlare della violenza: la tecnica ad imbuto

Quando cerchiamo di focalizzarci sulla violenza Gondolf (1985) suggerisce di adottare la cosiddetta tecnica ad imbuto per verificare come l'uomo descrive i conflitti: Partiremo nel colloquio a rivolgere delle domande generali per poi arrivare a dotarle di un contenuto più specifico.

Occorre pertanto, utilizzare domande così costruite: "Come va con sua moglie?", "Avere problemi e tensioni in una coppia è molto comune! Che tensioni avete recentemente?"

"Molti diventano aggressivi durante un litigio. A lei è mai capitato di...?"

"E' mai intervenuta la polizia?", "La sua partner è mai andata al pronto soccorso?"

L'evento:

L'evento della violenza ha una propria struttura, occorre pertanto nel colloquio fare in modo di registrare gli elementi caratterizzante l'evento. L'operatore deve fare in modo che l'autore possa



essere messo nella condizione di descrivere i suoi comportamenti/i suoi atteggiamenti, facendo cura ad osservarne e a recepirne le parole che usa, i gesti ed il tono.

L'intenzione dettata da una scelta in quanto la violenza non può essere descritta come una perdita di controllo, in quanto l'uomo sceglie di agire violenza sulla donna perché sente di star perdendo il proprio controllo sulla stessa. Il bisogno sottostante dell'uomo è infatti quello di esercitare controllo, di avere il controllo, di avere potere.

Far descrivergli le reazioni della donna e dei figli (se presenti)

Così come i sentimenti, quali giustificazioni, negazioni e colpevolizzazioni, l'operatore è chiamato a riconoscere nell'uomo i suoi sentimenti, altrimenti rischia di assumere un atteggiamento inconsapevolmente giudicante verso lo stesso.

Altresì l'autore tenderà ad esaltare i comportamenti "negativi" della partner, i propri sentimenti feriti, le proprie virtù ed i propri problemi, fondamentale è pertanto, neutralizzare gli atti violenti e prevaricatori<sup>33</sup>.

L'operatore, ponendosi in posizione di ascolto attiva invita l'uomo a descrivere la relazione violenta, ponendogli domande quali: "E' successo altre volte? Questo da un'idea delle caratteristiche della violenza può trattarsi di un primo episodio, può trattarsi di un episodio recente, può trattarsi di un episodio grave.

Di che violenze parliamo? Possono essere violenze gravi agite, può trattarsi di minacce, di un'ideazione, di un'escalation.

I figli assistono alla violenza? La subiscono?

Da bambino lei ha subito violenza?

Le sue precedenti relazioni erano anch'esse caratterizzate da questi eventi?

Ha agito una condotta violenta anche all'esterno del contesto della vita relazionale? Sono pertanto, presenti dei precedenti penali?

E' in possesso di armi?

Lei come definirebbe questi comportamenti?

La violenza, ha una propria struttura, si propone di seguito la sua struttura:

Le fasi:

Fase 1: è caratterizzata dalla tensione, microconflittualità, stress, controllo

Fase 2: è caratterizzata dalla violenza, pericolo, richiesta di aiuto

Fase 3: è caratterizzata dalla riappacificazione, minimizzazione, discolpa, illusione

---

<sup>33</sup> Dispense del Corso di formazione: "A proposito di violenza:riflessioni sul tema del maltrattante", promosso dalla Divisione S.S./Sfep, Città di Torino e Associazione Cerchio degli Uomini, Ottobre 2019.

Fase 4: è caratterizzata dalla così detta “Luna di miele”, pentimento, gentilezza e promesse.

Secondo queste fasi che si muovono in modo circolare, dalla fase 4 a distanza di tempo, si tende a ritornare, nel rapporto maltrattante alla fase 1 per ricominciare interamente il ciclo da capo.

<p><b>VIOLENZA FISICA</b></p>	<p>Violenza Economica:  Impedire di ottenere o mantenere un lavoro, costringerla a chiedere denaro, portare via il suo denaro, obbligarla ad assumere impegni economici</p>	<p>Uso di minaccia e coercizione:  Minacciare di fare qualcosa che la ferisce, minacciare di lasciarla o di suicidarsi, costringerla a ritirare la denuncia, costringerla a comportamenti illegali</p>	<p>Intimidazione:  Fare paura con sguardi, azioni, gesti, rompere gli oggetti, mostrare delle armi, distruggere le cose di sua proprietà, ferire o uccidere gli animali domestici</p>	<p>Violenza psicologica:  Insultarla , umiliarla, dirle che è pazza, manovrarla, farla sentire colpevole.</p>
<p><b>VIOLENZA SESSUALE</b></p>	<p>Usare privilegi maschili:  Trattarla come una domestica, escluderla dalle decisioni, agire come un padrone nei suoi confronti</p>	<p>Usare lei o i bambini (se presenti):  Colpevolizzarla rispetto a lei/ ai figli, usare/ i figli per comunicare. Usare le visite a lei/ai bambini per molestarla, minacciarla si portarle via i bambini</p>	<p>Minimizzare, negare e rimproverare:  Ridicolizzare gli episodi di violenza, dire che la violenza non è avvenuta, dire che è stata lei a causarla, spostare la responsabilità dell'accaduto</p>	<p>Isolamento:  Controlla quello che fa, con chi esce, con chi parla, cosa legge e dove va, usare la gelosia per giustificarsi.</p>

Di seguito si propone un fac simile, deputato alla raccolta dei dati personali ed anagrafici dell'autore del reato, da come si può osservare è rilevante ed altresì fondamentale per l'operatore venire a conoscenza di altre situazioni di disagio, in cui eventualmente potrebbe essere coinvolto il diretto interessato (quali la presa in carico da parte del CSM o di altri servizi...) serve a fornire fotografia rispetto alla persona che si ha di fronte a sé e funge da ulteriore strumento di autoriflessione in merito ad eventuali resistenze da parte dell'operatore<sup>34</sup>.

**Fac simile raccolta dati:**

- Data C1\_\_\_\_ C2\_\_\_\_ C3\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_
- Età\_\_\_\_ Res. \_\_\_\_\_ Naz.\_\_\_\_ Tit. studio\_\_\_\_\_ Occupazione\_\_\_\_\_

*Problemi di lavoro o finanziari* \_\_\_\_\_ *Abitazione* \_\_\_\_\_ *Accesso* \_\_\_\_\_

- Nome di lei \_\_\_\_\_ Tipo di relazione \_\_\_\_\_ Figli \_\_\_\_\_
- Denuncia o querela? \_\_\_\_\_ Ammonimento? \_\_\_\_\_ *Precedenti penali* \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Allontanamento \_\_\_\_\_ *violazione di misure cautelari o interdittive* \_\_\_\_\_
- *Dipendenze / sostanze attuali?* \_\_\_\_\_ *Dipendenze / sostanze passate?* \_\_\_\_\_
- *Uso di psicofarmaci?* \_\_\_\_\_ *problemi psichiatrici?* *Diagnosi* \_\_\_\_\_
- *In carico ad altri servizi? (SerD/SerT; CSM; ecc.)* \_\_\_\_\_

Quale ultimo step coinvolgente l'operatore è quello di motivare l'autore del reato ad incrementare un proprio cambiamento personale, anche per questo aspetto, ai fini di una migliore comprensione si propone lo schema riassuntivo sotto esposto:

	Conseguenze/preoccupazioni (svantaggi status quo)	Valori/desideri
Sulla relazione	“Se continuerà a comportarsi così cosa potrà succedere alla vostra relazione?”  Si stanno lasciando __lasciati e rimessi insieme__	
Su di te	(Sessuali, economici, legali, rapporti sociali, qualità del lavoro, qualità umore)	

<sup>34</sup> *Ibidem*

	Pregressi tentativi di suicidio___pensieri relativi al suicidio__	
Su di lei	( Salute, sentimenti, vita sociale, lavorativa, impegni quotidiani, ruolo di madre)	
Su altri (figli)	“Cosa stanno imparando i tuoi figli?”	“Che padre vuoi essere?”

In ultima analisi, l’operatore, dopo le informazioni raccolte, ed un percorso dalla durata soggettiva e variabile, può e deve se necessario, dirottare l’autore di violenza in considerazione dei seguenti aspetti sotto elencati:

- Informare dei percorsi
- Valutare i benefici per le altre persone coinvolte e per lui
- Considerare i dubbi sul percorso-costi-impegno-ostacoli
- Normalizzare il percorso

## 8. Conclusioni e Ringraziamenti

L'elaborato è stato il frutto di diversi contributi formativi maturati in questi quattro anni in cui mi sono dedicata all'affascinante disciplina della mediazione.

In questa ultima formazione, deputata ad apprendere la mediazione penale, molto della mia vita è cambiato rispetto all'iniziale percorso della mediazione familiare.

La mediazione penale a mio parere potrebbe essere una disciplina, che amo definire "portatrice di speranza", perché se al giorno d'oggi è difficile comunicare, condurre un sano confronto, ancor più difficile è il perdono, perdono verso chi, ha provato ad annientarci, perdono per chi, non ha avuto cura della nostra persona.

Le cicatrici profonde, che la vittima indossa, non solo non rendono possibile quel genuino sentimento di "lasciare andare", allentare la presa, e pertanto perdonare, ma non si dimenticano, difficilmente si cicatrizzano, molto più facilmente, quando meno ce l'aspettiamo, riaffiorano, facendoci stare peggio di prima.

La mia preoccupazione è rivolta sinceramente a quelle vittime che in mancanza di una giurisdizione forte, possano sentirsi realmente riconosciute come persone, le quali nel loro cuore sentono un profondo sentimento di ingiustizia, lo sentono pesare come il più forte dei fardelli.

Ci troviamo agli albori del 2020, di fronte ad un panorama sociale a dir poco dis-assicurante, che ci piega in ginocchio, a noi, portatori di ideali, di sani principi stampati nei libri, che quando leggiamo e studiamo, ci fanno sentire le persone più forti del mondo, ci fanno in alcuni cascare nel delirio dell'onnipotenza, ci fan sentire in grado di guarire i mali esistenti al mondo, salvatori, portatrici del sentimento di giustizia. Mi sento di dire, che ad oggi tutto questo è realmente un'utopia.

Per le nuove generazioni, preoccupantissimo è uno dei fenomeni spiegati nei capitoli precedenti dedicati al cyberbullismo ed al bullismo, ove in qualità di assistente sociale e futura educatrice, mi sento di spendere due parole in più e collegandomi alla mediazione posso affermare che questa disciplina indubbiamente ti porta a conoscere il lato più autentico degli esseri umani, la parte che ci fa piangere, quella che ci fa sorridere, quella nostra, che più ci fa vergognare di noi, ed in un mondo purtroppo sempre più autocentrato, lascia ben poco spazio alla manifestazione delle nostre fragilità. Nel mondo di oggi non ci è consentito mettere a nudo la nostra anima, dar modo di far trasparire la nostra essenza senza correre il rischio di essere annientati dal nostro prossimo.

L'autodifesa per le nostre insicurezze è affidarci, ai messaggi provenienti dal nostro mondo, sempre più *social*, sempre più superficiale, sempre più omogeneo, e ahimé sempre più vuoto.

Al termine di questo elaborato vorrei esprimere i miei sentimenti di gratitudine verso coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso formativo, in primis i miei grandissimi formatori: Alberto, Maurizio, Silvia e Isabella. Grazie per la vostra attenzione, le vostre premure, e la vostra dolce persona. Ognuno di noi ha saputo attraversarmi cuore e mente arricchendo la mia pratica, sia come mediatrice, che come assistente sociale.

Un grazie sentito va ai miei compagni, per le giornate di formazione e le simulate trascorse insieme. Grazie perché hanno saputo, con spontaneità e genuinità condividere con me le loro esperienze di vita, i loro dubbi, le loro paure e le loro riflessioni.

Le simulate, svolte insieme a loro, hanno costituito per me un importante mezzo di autoriflessione, dove ho cominciato a mettermi pienamente in discussione, a pormi domande, a chiedermi cosa avrei potuto migliorare rispetto al mio operato come mediatrice.

Desidero concludere con un'ulteriore riflessione su queste righe sotto riportate, in considerazione di una delle tematiche affrontate all'interno dell'elaborato in quanto penso esprimino bene le premesse illustrate all'inizio del capitolo.

Martina ha sedici anni quando decide di togliersi la vita, per lei sicuramente la vita non è stata un dono, ma forse più probabile si sia trattato di una maledizione.

Questa tragedia accade perché lei non rispettava i nostri attuali parametri di bellezza, quelli che vengono imposti dai *media* o dagli *influencer* così pericolosamente in voga in questo ultimo decennio. Quella perfezione estetica tanto elogiata nella pubblicità che mortifica le donne, che le mette in competizione tra loro, che abbassa l'autostima di quelle più giovani ed ancora impreparate a sopportare una pressione sociale violenta ed invadente, grazie anche all'uso smodato della tecnologia che ne amplifica gli effetti.

*“Sono brutta. Dicono che non sono degna di esistere, che inquinò l'aria, che appestò l'ambiente. Sono un rifiuto della società, la sorella da nascondere agli amici, la figlia da proteggere dallo sguardo della gente, la moglie che nessuno vorrà mai.*

*Avrei preferito essere invisibile. Se fossi stata invisibile nessuno si sarebbe accorto della mia bruttezza ed io sarei stata libera di camminare per strada, di farmi spettinare dall'aria fresca, di lasciarmi baciare dal sole con spudoratezza, come nessuno ha mai fatto, come nessuno farà mai. Mi sarei fermata a respirare l'odore dei fiori immersa nell'armonia della Natura, senza sembrare, io, un errore della stessa Natura, senza quella fastidiosa sensazione di essere osservata con disgusto e sentirmi ripetere alle spalle quanto sia orribile.*

*Eppure non ho mai chiesto di essere bella per qualcuno. Vorrei soltanto che smettessero di ricordarmi quanto sia brutta ed essere lasciata in pace a vivere nella mia bruttezza. Chiedo solo questo. Di lasciarmi in pace.*

*Almeno i ragazzi mi evitano e basta. E' vero, fanno la faccia schifata, ma se non altro mi evitano. Le ragazze no. Le ragazze vengono vicino per accertarsi della mia mostruosità, per provare l'ebbrezza dell'orrore e poi andare via ridacchiando nella loro stupida, felice ed immeritata bellezza! Pensare di toccare un ragazzo, io, di abbracciarlo, è soltanto un sogno. Un sogno impossibile sulla mia pelle profumata di ambra e vaniglia che nessuno odorerà mai.*

*La gente è molto cattiva, o forse la gente è cattiva con gli sbagli della natura come me, perché deturpano la vita. Mia madre dice di passare oltre ma io già da tempo ho smesso di passare sopra a tutto, perché tutto è passato sopra di me, frantumandomi. Non riesco più a fingere indifferenza davanti a tanta malvagità gratuita.*

*Ci sono momenti in cui il cuore sembra scoppiarmi dal dolore. Mi manca il respiro, mi manca l'aria. Sono ridotta in tanti piccoli pezzi e non ho più la forza di reagire.*

*Così vado via, me ne vado in un posto in cui non troverò occhi che giudicano ma soltanto cuori che sentono. Un posto dove troverò finalmente la pace di cui ho bisogno e la comprensione per la mia scomoda bruttezza. Per sempre.”*

*Martina, 16 anni, vittima di bullismo<sup>35</sup>.*

---

<sup>35</sup> [www.ilfaro24.it](http://www.ilfaro24.it)

## 9. Bibliografia e Sitografia

Bouchard M., “Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa”, in *Questione Giustizia* n.2 del 2015.

Catalfamo C., “Giustizia riparativa: la mediazione della sofferenza e del disordine”, Giugno 2018 in [www.diritto.it](http://www.diritto.it),

Cauteruccio R., “La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali”, in *Rivista Penale* n.10 del 2006.

Giusto M., Quattrocchio A., “Elementi di vittimologia e Victim Support”, Editore Vozza, 2014.

Mazzuccato C., “La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile”, Gennaio 2019, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

[Altrodiritto.unifi.it](http://Altrodiritto.unifi.it)

[www.ilfaro24.it](http://www.ilfaro24.it)

Dispense formative del corso di mediazione familiare e penale promosso dall'Associazione Me.Dia.Re, a.a. 2018/19, Torino.

Dispense del Corso di Formazione: “La tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili nella rete”, Istituto Sike, Milano a.a. 2017/2018

Dispense del Corso di formazione: “A proposito di violenza: riflessioni sul tema del maltrattante”, promosso dalla Divisione S.S./Sfep, Città di Torino e Associazione Cerchio degli Uomini, Ottobre 2019.



## **10. Riferimenti normativi**

Decreto-Legge n.212 del 2015, “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”.

Decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.

Decreto Legislativo n.274 del 2000, “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n.468”.

Legge n.354 del 1975, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà”.

Decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure provative e limitative della libertà”.

Legge n.6 del 2004, “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417,418,424,426,427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Legge n.119 del 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

Regio Decreto-Legge n.1404 del 1934, “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”.

Decreto Legislativo n.196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Legge n.71 del 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Legge n.69 del 2019, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.